

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1052)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOMASSINI, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU, FILIPPA, LI VIGNI, MASCIALE, MENCHINELLI, NALDINI, PELLICANO', PREZIOSI, RAIA e VENTURI Lino**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1970

Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 e 656
del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — I noti avvenimenti giudiziari, che si stanno verificando in questi giorni, dimostrano l'assurdità della coesistenza, nell'ordinamento giuridico, di norme ispirate a principi generali contrastanti.

Di fronte ad una Costituzione democratica e repubblicana, che garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione e il diritto dei cittadini di associarsi liberamente, sopravvive anacronisticamente una legislazione penale che li nega, legislazione scaturita da una ideologia dello Stato, in conflitto con i principi sui quali si fonda la Costituzione.

È assurdo, dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il permanere di norme penali che traggono origine dalle incriminazioni eccezionali contenute nella famosa legge del 26 novembre 1926, n. 2008, istitutiva del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e transfuse poi nel codice Rocco, che le ha perfezionate, secondo le

varie ipotesi degli articoli 270, 271, 272, 273, 274, 302 e 303, secondo una concezione autoritaria dello Stato.

Si tratta di norme che dovrebbero essere considerate soppresse e tacitamente abrogate, senza neppure bisogno di una abrogazione espressa, perchè palesemente contrarie ai principi fondamentali del nuovo ordinamento giuridico, e con esso incompatibili.

È inconcepibile, infatti, che rimangano contemporaneamente in vita norme tra di loro in conflitto, corrispondenti a diversi periodi storici, e cioè le norme di una Costituzione democratica e molte leggi fasciste, di marca chiaramente autoritaria.

Si verificano, come i fatti dimostrano, situazioni assurde: ciò che è legittimo per la Costituzione, è illecito per il codice penale; ciò che per l'una è un diritto, per l'altro è un delitto.

Quel che caratterizza il momento attuale, è il fatto che coesistono, in una sconcertante

tante promiscuità, fonti giuridiche eterogenee e fra di loro in aperto contrasto.

Fenomeno grave, dovuto al mancato adeguamento della realtà giuridica alla realtà sociale, che pone problemi nuovi, i quali esigono pronte ed adeguate soluzioni e richiedono il rinnovamento dei tradizionali schemi concettuali, che sopravvivono a situazioni superate.

Alcune norme sono cadute, perchè travolte dalle decisioni di incostituzionalità della Corte costituzionale, ma molte altre, maggiormente lesive dei diritti fondamentali del cittadino, sono rimaste, nonostante le continue richieste, e le varie proposte legislative, di abrogazione e di eliminazione di esse dall'ordinamento giuridico.

Ricordiamo in proposito i disegni di legge presentati dal Gruppo del PSIUP fin dalla decorsa legislatura, con i quali si proponeva l'abrogazione di varie norme del codice penale in contrasto con la Costituzione.

Dopo venti anni dall'entrata in vigore della Costituzione, non è più tollerabile la permanenza, e, quel che è più grave, l'applicazione di norme non più vive, perchè l'*humus* storico-politico, da cui trassero alimento, è irrevocabilmente distrutto.

Per le suesposte e brevi considerazioni, è urgente l'abrogazione degli articoli 269 (attività antinazionale del cittadino all'este-

ro), 270 (associazioni sovversive), 272 (propaganda ed apologia sovversiva; del quale è stato dichiarato illegittimo il secondo comma, con sentenza n. 87 del 1966, della Corte costituzionale).

Si propone inoltre l'abrogazione degli articoli 273 e 274, concernenti la costituzione di associazioni aventi carattere internazionale e la partecipazione ad esse, abrogazione prevista anche dal progetto di riforma del codice penale. Si propone, infine, anche l'abrogazione dell'articolo 656 del codice penale, che contrasta con l'articolo 21 della Costituzione, che non pone limiti, salvo quello relativo alla tutela del buoncostume, al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

E, del resto, opinione prevalente che le fattispecie previste nell'articolo 656 sono in contrasto con i principi costituzionali e si rileva, in proposito, che l'ordine pubblico, bene protetto dalla predetta norma, è diverso dal buoncostume, che costituisce il limite previsto dall'articolo 21 della Costituzione.

Il presente disegno di legge risponde alla esigenza di adeguare le norme del codice penale ai principi costituzionali e alla rinnovata coscienza democratica.

Confidiamo, perciò, che esso trovi consensi da parte dell'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 e 656 del codice penale sono abrogati.